



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2021, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], **Santino Spina**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N.P.S. Filiale di Roma Tuscolano, Corpo della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

e per l'annullamento

della missiva pec (prov. INPS.7010.16/05/2021.0207784), notificata il 16 maggio 2021, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Roma Tuscolano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente in data 11 maggio 2021 di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che «il decreto legislativo 165/97 esclude dal beneficio dei 6 scatti i destinatari del comma 2 dell'articolo 21 della legge 232/90 (55 anni di età e 35 anni di contribuzione).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già in servizio presso la Guardia di Finanza e collocato in quiescenza a domanda, agisce per l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472) e quindi per ottenere l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione. Domanda contestualmente l'annullamento degli atti mediante i quali l'INPS ha negato la spettanza del beneficio.

2. Nella prospettazione fatta propria dall'INPS con la nota impugnata, al personale della Guardia di Finanza troverebbe applicazione il decreto legislativo 165 del 1997, che esclude dal beneficio dei sei scatti stipendiali i soggetti collocati a riposo a domanda.

attraverso espressioni numeriche dal significato univoco. L'interpretazione fornita dall'INPS violerebbe quindi il primario criterio interpretativo della legge cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso proprio delle parole adoperate (art. 12 preleggi). Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un'interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti",

14. Infine, quanto all'onere temporale previsto dalla disposizione per la presentazione della domanda (*"la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità"*), appare condivisibile la tesi (espressa anche da *Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231*) secondo cui non potrebbe ad esso riconoscersi una valenza decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.

14.1. La disposizione non qualifica, infatti, il termine come perentorio, né ricollega al suo superamento la perdita delle maggiorazioni di cui al primo periodo. Al contempo il termine citato sarebbe oggi impossibile da rispettare, proprio in forza dell'innalzamento dell'età per accedere alla pensione di anzianità. Né può ritenersi che proprio tale decadenza realizzi di fatto quel coordinamento con la normativa previdenziale invocato dall'INPS, giacché non appare ragionevole ricollegare la fruizione di un rilevante beneficio sostanziale ad un siffatto onere procedimentale, *ab origine* impossibile da rispettare per tutti coloro che avessero maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva durante il secondo semestre dell'anno.

15. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata. Ne deriva altresì l'annullamento del diniego opposto dall'INPS con la nota impugnata.

15.1. Le oscillazioni giurisprudenziali rilevate e la complessità della questione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia;
- accoglie il ricorso nei confronti dell'INPS, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO